Maggio
2025

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
5



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA 4
GIURISPRUDENZA EUROPEA 5
GIURISPRUDENZA NAZIONALE 6
CORTE COSTITUZIONALE 6
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 6
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 7
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE 8
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 8
IMPUGNAZIONI 8
LITISCONSORZIO 8
NOTIFICAZIONE 9
POTERI DEL GIUDICE 9
PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE 10
PROCESSO DI ESECUZIONE 11
PROCEDIMENTO MONITORIO 11
CODICE CIVILE 12
CONTRATTO PRELIMINARE 12
CESSIONE DEI CREDITI 12
DANNO DA COSE IN CUSTODIA 13
DANNO CAGIONATO DA ANIMALI 13
INTERESSI 14
INVALIDITÀ CONTRATTUALE 14
IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA 15
CONTRATTO DI APPALTO 15

CONTRATTO DI VENDITA 16
CONTRATTI BANCARI 17
CONTRATTI FINANZIARI 17
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA 18
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO 19
NE BIS IN IDEM 19
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE 19
OBBLIGO CONTRIBUTIVO 20
FOCUS: DIRITTO DI SERVITÙ 21

NORMATIVA

Decreto 16 aprile 2025

"Modalità e termini della dichiarazione telematica della spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, comunicata dai comuni, di cui all'articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 99 del 30-04-2025)

Legge 15 aprile 2025, n. 51

"Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 89 del 16-04-2025)

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA EUROPEA

Corte di Giustizia dell'UE, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 10 febbraio 2025 – M.M. Ristorazione Srl/Villa Ramazzini Srl nella causa C-132-25

Questione pregiudiziale: Dica la Corte di giustizia se l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, debba essere interpretato nel senso che osta alla previsione contenuta nella disposizione nazionale di cui all'articolo 132, comma 4, del codice della proprietà industriale (c.p.i.) – decreto legislativo n. 30 del 2005 e successive modifiche – secondo cui la prescrizione dell'inefficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio del giudizio di merito entro un termine perentorio, contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 132 c.p.i., non si applica ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, potendo tuttavia, in tali casi, ciascuna delle parti iniziare il predetto giudizio di merito.

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 58/2025 del 24/02/2025 – deposito 24/04/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza n. 11661 - deposito 04/05/2025

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-*bis*, comma 3, c.c., nella parte in cui non prevede come "familiare" anche il convivente di fatto e come "impresa familiare" quella cui collabora anche il convivente di fatto (nonché, in via consequenziale, dell'art. 230-*ter* c.c.) -, le Sezioni unite civili hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda proposta da una convivente di fatto per l'accertamento del proprio diritto a partecipare alla liquidazione di un'impresa familiare, sul presupposto dell'insussistenza di un rapporto di coniugio e tenuto conto dell'inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 230-*ter* c.p.c.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 11455 - deposito 30/04/2025

Le Sezioni unite civili, in relazione alla questione rimessa dalla Seconda sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 7846 del 2024, hanno pronunciato il principio secondo cui, in un processo sottoposto alle regole di rito previgenti alle modifiche di cui all'art. 3 comma 12, lett. i) e comma 13, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, ove, a fronte della proposizione di un'*actio negatoria servitutis ex* art. 949 c.c., il convenuto abbia contestato, nella comparsa di risposta, la titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore, quest'ultimo può proporre domanda di accertamento con efficacia di giudicato del suddetto diritto non solo all'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., ma anche nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (*ratione temporis* vigente).

Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza n. 10933 - deposito 25/04/2025

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 2024 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della l. n. 47 del 1985, *ratione temporis* applicabile

(nonché, in via consequenziale, dell'art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001), «nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire» -, le Sezioni unite civili, dopo aver riepilogato le argomentazioni svolte dal Giudice delle Leggi, hanno affermato che: 1) la confisca amministrativa ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 (precedentemente disciplinata dall'art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985, *ratione temporis* applicabile alla fattispecie concreta) non determina l'estinzione dell'ipoteca iscritta prima della sua trascrizione dal creditore che non sia responsabile dell'abuso edilizio; 2) l'estinzione dell'ipoteca conseguirà, nondimeno, alla dichiarazione ex art. 31, comma 6, d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 7, comma 5, l. n. 47 del 1985), con la quale il comune abbia eventualmente attratto l'immobile al proprio patrimonio indisponibile, attestando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici alla sua conservazione; 3) in mancanza di tale dichiarazione (e, dunque, nell'ipotesi in cui il bene sia stato acquisito al patrimonio disponibile del comune), il creditore ipotecario potrà, invece, sottoporlo ad espropriazione forzata nelle forme di cui agli artt. 602 ss. c.p.c.; 4) in tale ultimo caso, l'aggiudicatario, qualora ricorrano le condizioni per la sanatoria ex art. 13 della l. n. 47 del 1985, *ratione temporis* vigente (ovvero per il condono *ex* art. 40, comma 6, della l. n. 47 del 1985 o ex artt. 39 della l. n. 724 del 1994 o, ancora, *ex* art. 32 del d. l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003), dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della l. n. 47 del 1985 (*ratione temporis* vigente), mentre, ove tali condizioni non ricorrano - e fermo restando che il carattere abusivo e non sanabile dell'immobile deve risultare dall'avviso di vendita -, riceverà il bene con l'obbligazione *propter rem* di provvedere alla relativa demolizione, con tutte le conseguenze che ne derivano in caso di inottemperanza.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 11804 - deposito 05/05/2025

La Terza Sezione civile ha affermato, nell'interesse della legge *ex* art. 363, comma 3, c.p.c., il seguente principio di diritto: «il giudizio regolato dall'art. 8 della legge n. 24/2017 non ha natura di giudizio bifasico strutturalmente unitario ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva *ex* art. 696-*bis* c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria con effetto preclusivo in quello a cognizione piena ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito ex art. 281-*undecies* c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratti di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la "retroazione" degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale *ex* art. 281-*undecies* c.p.c. al deposito del ricorso *ex* art. 696-*bis* c.p.c., impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto anche processuale».

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 257/2025 - deposito 28/04/2025

L'impugnazione incidentale tardiva è ammessa indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli articoli 334,343 e 371 del Cpc. La *ratio* della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cosiddetta parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione.

LITISCONSORZIO

Corte d'Appello, sentenza n. 193/2025 - deposito 13/03/2025

In seguito a giudizio di riassunzione riveniente dalla Corte di Cassazione, la Corte di Appello ha affrontato la questione inerente alla liquidazione delle spese legali per il processo di primo grado dichiarato nullo per mancata integrazione del litisconsorzio processuale con la sentenza di secondo grado.

In tal caso la Corte ha ritenuto che nel primo grado di giudizio alcuna delle parti potesse essere dichiarata "vittoriosa" - neppure in applicazione del principio della soccombenza virtuale - per almeno due ordini di ragioni.

La prima ragione era costituita dal fatto che il difetto di litisconsorzio necessario quale eccezione che, sollevata dopo il deposito della sentenza di primo grado, aveva reso vittoriosa la parte processuale che l'aveva sollevata, non potesse avere incidenza decisiva sulla valutazione della soccombenza su un processo e su una pronuncia dichiarata nulla in base ad un fatto genetico ma conosciuto

successivamente alla definizione di quel processo, essendo più corretto limitarne gli effetti al giudizio di secondo grado.
La seconda ragione, invece, era costituita dal dato per cui l'eccezione sollevata in tal senso andava ad incidere sulla validità del processo non influendo sul merito della causa e, quindi, neppure sulla soccombenza delle parti e sulle regole poste dal principio della soccombenza.
La Corte ha quindi ricordato che ciò che è nullo non produce e non può produrre effetti ("*quod nullum est, nullum producit effectum*") con la conseguenza che nel primo grado di giudizio alcuna delle parti poteva ritenersi "vittoriosa" (e neppure "parzialmente vittoriosa") giacché la liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa costituisce il "normale" complemento dell'accoglimento della domanda nel merito che però non è stata vagliata per i gradi successivi, essendo stata ritenuta prevalente la rituale "eccezione" sollevata.

NOTIFICAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 235/2025 - deposito 14/04/2025

Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto.
Nella specie, la Corte di Appello – in riforma della sentenza impugnata - ha ritenuto la invalidità di una notificazione *ex* art. 143 c.p.c. la cui relata riportava l'indicazione "... come da informazioni assunte sul posto".
I giudici della Corte ritenevano che gli elementi di indagine riportati dall'ufficiale giudiziario nella relazione di tentata notificazione fossero approssimativi, dubitativi, generici, privi di apprezzabile riscontro.
In particolare, l'indicazione "come da informazioni assunte sul posto" al cospetto dell'accertata residenza anagrafica, evidenziavano una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo della effettività delle ricerche compiute, rilevante nel caso di specie, come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto.

POTERI DEL GIUDICE

Corte d'Appello, sentenza n. 264/2025 - deposito 05/05/2025

Rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta.
Nella specie, la Corte di Appello rigettava il gravame con il quale il Fallimento (succeduto alla società appaltatrice, fallita medio tempore) aveva, tra l'altro, impugnato la sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale non aveva rinnovato la consulenza resa nel giudizio per ATP in quanto il perito, a suo dire,

nel verificare e quantificare il corrispettivo dell'opera eseguita dall'allora appaltatrice, non aveva tenuto conto di tutti i lavori eseguiti da quest'ultima.
I Giudici di Appello – dopo aver accertato che gli esiti della CTU erano pienamente utilizzabili nel presente giudizio per molteplici ragioni (il ricorso introduttivo del procedimento per ATP era stato regolarmente notificato alla società appaltatrice, la quale si era poi resa contumace nel relativo processo; nessuna violazione del contradditorio si era verificata; nulla era mai stato eccepito circa i vizi della notifica del ricorso per ATP né erano mai state svolte specifiche doglianze relative al contraddittorio processuale; a fronte delle osservazioni formulate dal Fallimento innanzi al Giudice di prime cure, il perito era stato correttamente e condivisibilmente richiamato a chiarimenti, rispondendo alle predette osservazioni in modo preciso e puntuale; il perito d'ufficio aveva articolato in modo chiaro e preciso il proprio elaborato peritale; l'odierno appellante non aveva mai dimostrato quali ulteriori interventi edilizi l'allora società appaltatrice avrebbe eseguito, né quando e come tale pretesa attività edilizia sarebbe stata realizzata) – rilevavano, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 21525/19), che il Giudice gode di un ampio potere discrezionale in merito all'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il perito d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o totalmente, le indagini, sostituendo l'ausiliare del Giudice, non essendo tenuto a disporre l'integrazione e/o la rinnovazione della CTU né a chiamare a chiarimenti e/o a sostituire il CTU, se ritiene che la consulenza precedente sia sufficiente a formare il suo convincimento.

PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 188/2025 - deposito 27/03/2025

La titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c., comma 2. La questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345 c.p.c., comma 2, prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio". Con riguardo alla più complessa problematica relativa al principio di non contestazione, quando la non contestazione riguardi un fatto costitutivo ascrivile alla categoria dei fatti-diritto (come nel caso della titolarità della posizione soggettiva), il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto. Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), "*a fortiori*" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione. Resta fermo l'obbligo di stimolare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, a norma dell'articolo 101, comma 2, c.p.c., con ciò consentendo le necessarie integrazioni documentali alle parti, tale essendo l'unico possibile significato da attribuire al sintagma "memorie contenenti osservazioni sulle questioni", giacché se il contenuto di tali memorie si dovesse limitare a un'attività assertiva, si tornerebbe, in buona sostanza, alle sentenze della terza via, e ciò in quanto quelle "osservazioni" non risulterebbero in alcun modo funzionali a coniugare il diritto di difesa delle parti con quelle esigenze di economia processuale che costituiscono, invece, la ratio dell'art. 101, comma 2, c.p.c.

PROCESSO DI ESECUZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 149/2025 - deposito 13/03/2025

Con il pignoramento ha inizio il processo di esecuzione e i suoi effetti a favore del creditore pignorante, in rapporto all'efficacia degli atti pregiudizievoli successivi al pignoramento stesso. Sotto tale profilo l'indisponibilità dei beni va coordinata ai soli fini della vendita e dell'assegnazione ai fini della esecuzione, e cioè è dimostrato dalla caducità del vincolo stesso, destinato a venir meno per cessazione della sua efficacia (art. 497 c.p.c.), per estinzione del processo esecutivo (art. 632 c.p.c.), per dichiarazione di nullità o per la sua conversione (art. 495 c.p.c.): se invece l'indisponibilità nascesse da una situazione di diritto sostanziale, essa dovrebbe continuare a sussistere. Invece il sequestro conservativo, quale mezzo di garanzia teso ad escludere gli atti pregiudizievoli a danno delle ragioni di credito del sequestrante, giova soltanto a chi se ne avvale. Il vincolo di indisponibilità delle somme consolidato per effetto della esecutività della sentenza contabile, ovvero con il deposito della istanza di conversione del sequestro in pignoramento, ha effetti sostanziali di cui si avvantaggia il creditore sequestrante ma che, come tali, non vanno ad incidere sul diritto di assegnazione processuale vantato dal creditore già procedente. Ciò anche perché sinché il provvedimento (anche confermativo della misura cautelare conservativa) non acquisisce efficacia esecutiva e, più ancora, diviene definitivo, il diritto azionato rimane incerto, ed il vincolo preesistente può anche caducare.
Con l'istanza di conversione si ha invece un mero allacciamento del pignoramento al sequestro, e non una sovrapposizione "*ex tunc*" del primo al secondo, discendendo ciò dal carattere intrinsecamente diverso delle due situazioni giuridiche.
Dunque, per effetto della conversione del sequestro in pignoramento, il Collegio ha ritenuto di escludere l'efficacia retroattiva (appunto "*ex tunc*") del sequestro conservativo convertito in pignoramento ai sensi dell'art. 495 c.p.c., escludendo perciò la retrodatazione degli effetti del pignoramento consolidato al momento della concessione della misura cautelare.

PROCEDIMENTO MONITORIO

Corte d'Appello, sentenza n. 268/2025 - deposito 05/05/2025

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo – stante la mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso e quello originato dall'opposizione *ex* art. 645 c.p.c. – i documenti allegati al ricorso suddetto e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, c.p.c., seppure non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo e, quindi, non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili.
Nella specie, la Corte di Appello ha confermato la sentenza impugnata con cui il primo giudice ha dichiarato acquisito agli atti del giudizio di opposizione il fascicolo (integralmente telematico) del procedimento monitorio, la cui richiesta in tal senso era stata formulata dalla parte opposta sin dalla comparsa di costituzione in giudizio, dichiarando, al contempo, ammissibili e valutabili ai fini della decisione i documenti con esso prodotti, allegati per la prima volta all'atto di appello.

CODICE CIVILE

CONTRATTO PRELIMINARE

Corte d'Appello, sentenza n. 269/2025 - deposito 06/05/2025

L'istituto del preliminare di preliminare o cosiddetto "pre-preliminare" è rinvenibile in quei casi in cui nel concreto svolgimento del rapporto negoziale fra le parti in trattativa deve emerga il comune interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. In particolare, per configurarsi tale figura contrattuale deve potersi evincere l'intenzione delle parti di concepire un'operazione negoziale complessa, nella quale il primo contratto preliminare, incompleto, fissa alcuni punti della trattativa ed obbliga le parti alla sua prosecuzione prevedendo la conclusione di un secondo preliminare, questa volta perfetto in ogni suo elemento e riproduttivo del futuro negozio definitivo, nell'ottica di una formazione progressiva dei rapporti contrattuali fra i contraenti. Nel caso di specie erano intervenuti fra le parti due preliminari aventi ad oggetto la compravendita di un immobile dal contenuto parzialmente difforme e l'appellante sosteneva, in applicazione dell'istituto del pre-preliminare, la perdurante efficacia del primo, che a differenza del secondo riportava l'importo delle spese condominiali presunte relative all'immobile compravenduto. La Corte di Appello, in applicazione delle coordinate interpretative richiamate, riteneva che fosse inapplicabile nella fattispecie il paradigma del pre-preliminare, essendo emerso dall'istruttoria che ciascuno dei due contratti era perfetto e completo, e che dunque la conclusione del secondo preliminare privava di efficacia quello stipulato in precedenza.

CESSIONE DEI CREDITI

Corte d'Appello, sentenza n. 254/2025 - deposito 28/04/2025

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

Nella specie, la Corte di Appello ha confermato la sentenza impugnata con cui il primo giudice ha ritenuto provata dall'opposta, la titolarità del credito dalla medesima azionato in giudizio quale cessionaria del creditore originario.

Il Collegio ha ritenuto provata la cessione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nonché della dichiarazione proveniente e sottoscritta dallo Notaio nella quale il Pubblico Ufficiale "segnala" i nominativi dei soggetti contenuti nell'elenco dei crediti oggetto di cessione – richiamato in G.U. - depositato fiduciariamente dalla cessionaria presso di sé, tra i quali risultava incluso anche quello dell'appellante.

DANNO DA COSE IN CUSTODIA

Corte d'Appello, sentenza n. 239/2025 - deposito 16/04/2025

In materia di responsabilità da cose in custodia, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul custode in forza del rapporto qualificato di godimento e, conseguentemente, di custodia che ha con la *res* e del nesso di causalità materiale che avvince la *res* all'evento dannoso, in cui l'unica prova liberatoria ammessa è quella del caso fortuito, quale circostanza oggettivamente ed astrattamente imprevedibile, idonea ad escludere il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno, comprensivo della condotta incauta della vittima. La prova liberatoria del caso fortuito consistente nel fatto del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso di causalità materiale fra la *res* e l'evento di danno, a carico del custode, deve sostanziarsi in una condotta negligente del danneggiato, obiettivamente imprevedibile, eccezionale ed in quanto tale inevitabile per il custode, secondo il criterio della regolarità causale, non potendosi risolvere in un giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento a carico del danneggiato. Solo allorquando risulti provato che la condotta del danneggiato, obiettivamente imprevedibile ed inevitabile per il custode, ha avuto efficacia causale dirimente ai fini della produzione dell'evento di danno, il sinistro non può dirsi determinato dalla *res,* che degrada a mera occasione dello stesso.

DANNO CAGIONATO DA ANIMALI

Corte d'Appello, sentenza n. 245/2025 - deposito 22/04/2025

Nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato; pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la Regione deve dimostrare il caso fortuito.
Va, dunque, escluso che la presunzione di colpa di cui all'art. 2052 c.c. sia subordinata al previo accertamento della diligente condotta di guida della vittima; la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) concorre con, ma non prevale su, la presunzione di colpa del proprietario dell'animale, sicché se uno solo dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro; se invece entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura.
Nella fattispecie la Corte di Appello ha riformato la sentenza impugnata che, non facendo buon governo dei suindicati principi, ha ritenuto non provata dall'attore (appellante) la dinamica del sinistro e la condotta prudente del conducente del veicolo senza, tuttavia nulla argomentare sulla prova liberatoria cui è comunque onerata la Regione che, ha sua volta, non ha fornito la prova del caso fortuito idoneo

a escludere la responsabilità *ex* art. 2052 c.c., ovvero non ha dimostrato che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo come causa autonoma eccezionale ed imprevedibile ed inevitabile del danno, né che questo si verificato per una condotta colpevole del danneggiato.

INTERESSI

Corte d'Appello, sentenza n. 199/2025 - deposito 31/03/2025

La Corte, evidenziando l'esistenza di pur isolati orientamenti giurisprudenziali in senso contrario, ha ritenuto disattendere la sollevata questione in tema di usura sopravvenuta, posto che in base al disposto dell'art. 1 D. Lgs. n. 394/2000, e per consolidata giurisprudenza, la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L.n. 108/96 andava effettuata avendo come riferimento il momento della genesi dell'accordo, comprese le commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo, nonché le spese collegate all'erogazione del credito, con esclusione soltanto delle imposte e tasse, mentre l'usurarietà verificatasi nel corso del rapporto (c.d. "sopravvenuta"), non poteva comportare la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente pattuito poteva integrare una condotta contraria a buona fede nell'esecuzione del contratto *ex* art. 1375 c.c.
Tale convincimento risultava anche uniformato a principi nomofilattici condivisi da recenti pronunce dei Giudici di legittimità (Cass., SS.UU., n. 24675/2017; Cass., n. 24743/2023).

INVALIDITÀ CONTRATTUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 269/2025 - deposito 06/05/2025

La sola reticenza non può integrare di per sé il dolo contrattuale determinante previsto dall'art. 1439 c.c., posto che la reticenza e il silenzio, al pari del mendacio, integrano la fattispecie del dolo solo quando questi si inseriscano in una più ampia condotta maliziosa complessivamente diretta a creare sul punto una falsa rappresentazione della realtà che abbia poi efficacia causale sulla determinazione volitiva del *deceptus*. Nella specie l'appellante, acquirente di un immobile, deduceva che la reticenza degli alienanti circa la reale entità degli oneri condominiali relativi all'immobile compravenduto, aspetto che rivestiva per lei carattere essenziale, avendola indotta alla conclusione della compravendita, e chiedeva il risarcimento del danno subito a causa dei maggiori oneri corrisposti a tale titolo a seguito dell'acquisto. I Giudici della Corte di Appello, pur accertando che i venditori fossero a conoscenza che gli oneri condominiali fossero di importo maggiore rispetto a quelli dichiarati, escludevano, tuttavia, che l'ammontare delle spese condominiali rivestisse carattere essenziale per la volontà a contrarre di parte acquirente, con conseguente insussistenza dei presupposti del risarcimento del danno da dolo contrattuale.

IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

Corte d'Appello, sentenza n. 148/2025 - deposito 13/03/2025

In richiamo del principio *genus numquam perit*, la natura generica dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro non consente di ravvisare l'impossibilità di adempiere la prestazione ex art. 1256 c.c. perché essa deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo, consistendo nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che può verificarsi soltanto quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro.
Caso in cui il Collegio ha ritenuto che gli effetti del sequestro conservativo disposto in seguito a indagini penali, *ex* art. 321 c.p.p., non potessero avvalorare la pretesa di inesigibilità del pagamento richiesto dalla parte creditrice a vantaggio della parte debitrice. Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte non si trattava di impossibilità sopravvenuta per fattore esterno alla condotta del soggetto tenuto a adempiere, ritenendo il Collegio non potersi applicare il disposto di cui all'art. 1256 c.c., anche per mancato soddisfo dell'onere probatorio da parte della debitrice, non avendo questa dimostrato di non poter adempiere diversamente all'obbligazione convenuta.
Tale rilievo trova adesione in conformi indirizzi giurisprudenziali che hanno affrontato casi di impossibilità sopravvenuta derivanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, quali sequestri et similia: ad es. Cass. 22.6.2022 n. 20152; Cass. 22.8.2018 n. 20908; Cass. 25.5.2017 n. 13142 e Cass. 30.4.2012 n. 6594.

CONTRATTO DI APPALTO

Corte d'Appello, sentenza n. 250/2025 - deposito 23/04/2025

Qualora sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, qual è l'appalto privato, l'indennizzo spettante all'appaltatore per il danno da mancato guadagno patito a causa del recesso unilaterale del committente può essere quantificato in via equitativa applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pari al dieci per cento della differenza fra il corrispettivo pattuito e quello maturato per le opere parzialmente realizzate.
Nella specie, la Corte di Appello accoglieva il gravame proposto dall'appaltatrice, la quale aveva, tra l'altro, impugnato la sentenza di I grado nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di indennizzo da essa formulata conseguente alla risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento e/o recesso della committente con violazione e/o errata applicazione dell'art. 1671 cc.
I Giudici di Appello – dopo aver accertato che la committente era receduta dalla realizzazione di una delle opere oggetto del contratto d'appalto e ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 1671 cc – rilevavano, quanto alle spese sostenute (con riguardo, più nel dettaglio, all'improduttivo vincolo di attrezzature, macchinari, materiali, capitali, fideiussioni, personale dipendente e agli oneri per spese generali), che l'appaltatrice, sulla quale cedeva l'onere probatorio, non aveva in alcun modo fornito tale prova e, quanto ai lavori eseguiti, che gli stessi erano risultati pacificamente pagati.
Relativamente invece al mancato guadagno, rilevavano, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 16346/2024), che laddove si riscontri, come nel caso di specie, una notevole difficoltà di ottenere un criterio che rifletta con precisione i prevedibili costi che sarebbero stati

necessari, ai fini della determinazione del quantum dell'indennizzo si può fare riferimento, in via analogica, al criterio equitativo previsto in materia di contratti pubblici dall'art. 37 *septies*, co. 1, lett. c) della L. n. 109/1994. Nel caso in esame la quantificazione del mancato guadagno, inteso come utile d'impresa al netto delle passività per effetto dell'anticipata interruzione del rapporto, era quindi stata determinata nel minore importo di euro 66.200,00, corrispondente alla percentuale del 10% applicata sulla differenza tra il complessivo compenso pattuito per l'appalto di euro 1.980.000,00 e quello di euro 1.318.000,00 già percepito dall'impresa appaltatrice in relazione alle opere realizzate. La Corte d'Appello, entro tali limiti, accoglieva pertanto la domanda di condanna *ex* art. 1671 cc.

CONTRATTO DI VENDITA

Corte d'Appello, sentenza n. 269/2025 - deposito 06/05/2025

La mancanza di agibilità dell'immobile compravenduto configura, allorché il mancato rispetto delle prescrizioni sia suscettibile di sanatoria, un'ipotesi di vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali a seconda della sua incidenza sull'utilizzabilità dell'immobile, rientrando in quest'ultima fattispecie qualora il vizio sia di entità tale da alterare il bene privandolo delle sue caratteristiche essenziali e farlo sostanzialmente divenire un bene di specie diversa, sebbene appartenente allo stesso genere. Nel caso di specie, l'appellante sosteneva che la mancanza di certificato antincendio dell'autorimessa condominiale, che determinava la sua inagibilità, fosse qualificabile quale onere gravante sulla cosa venduta ai sensi dell'art. 1489 c.c., con applicazione della relativa disciplina. I Giudici della Corte di Appello riteneva invece corretta, alla luce dell'indirizzo interpretativo maggioritario presente nella giurisprudenza di legittimità, la qualificazione della fattispecie, operata dal giudice di primo grado, nei termini di vizio redibitorio della cosa venduta *ex* artt. 1490 e ss.

Corte d'Appello, sentenza n. 269/2025 - deposito 06/05/2025

L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 cod. civ., è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Pertanto, il grado della diligenza esigibile non può essere predicato in astratto, ma deve essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente. Inoltre, lo sforzo di diligenza esigibile dal compratore, sempre in applicazione del menzionato principio di autoresponsabilità, deve intendersi tanto maggiore quanto più è probabile che il bene possa, data la sua natura e le sue caratteristiche intrinseche, presentare vizi o difetti, come può accadere nel caso di immobili la cui costruzione è risalente nel tempo Nella specie, la Corte d'Appello giudicava di facile riconoscibilità da parte dell'acquirente la mancanza del certificato antincendio dell'autorimessa condominiale di pertinenza dell'immobile compravenduto, in quanto: l'immobile era inserito in un complesso condominiale vetusto e costruito con materiali e tecniche costruttive palesemente obsolete; la C.T.U. espletata in primo grado aveva evidenziato come l'appellante avesse acquistato il bene ad un prezzo sensibilmente inferiore al valore minimo secondo la Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari in riferimento all'anno di acquisto, oltre ad aver ricevuto una riduzione di prezzo rispetto all'originaria richiesta dei venditori; l'acquirente si era rivolta per l'acquisto ad un agente immobiliare per il tramite del quale avrebbe potuto facilmente effettuare le dovute verifiche.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 255/2025 - deposito 28/04/2025

In tema di mutuo bancario, a tasso variabile con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese", la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime della capitalizzazione composta degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Nel caso di specie la Corte d'Appello – chiamata a pronunciarsi, tra l'altro, sulle tematiche già disattese dal Tribunale in punto di invalidità del mutuo in ordine all'ammortamento alla francese e al conseguente effetto anatocistico c.d. occulto – ha esteso, secondo quanto affermato da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 7382/2025), ai mutui a tasso variabile i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sent. n. 15130/2024 per i mutui a tasso fisso, escludendo che la presupposta e convenuta periodicità del rimborso "a rate costanti", tipiche del c.d. "sistema di ammortamento alla francese", nonché il maggior costo finale del rimborso, possano essere imprevedibili e sconosciuti per il mutuatario, anche in violazione dell'art. 1283 cc, data la ragionevole consapevolezza del mutuatario insita nel concetto di rata costante che vede per ciascuna rata la quota interessi generata sul capitale residuo entro la data di scadenza di essa e la quota capitale conseguentemente decrescente.

CONTRATTI FINANZIARI

Corte d'Appello, sentenza n. 220/2025 - deposito 07/04/2025

I buoni postali fruttiferi, appartenenti alla serie Q ed emessi negli anni 1989 e 1990, scontano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, la quale deve essere obbligatoriamente effettuata dall'amministrazione postale quale sostituto d'imposta e deve essere applicata sui relativi redditi a prescindere dall'erogazione, con capitalizzazione degli interessi maturati sui buoni tempo per tempo al netto, anziché al lordo, della ritenuta fiscale prevista dall'art. 7, co. 3 del D.M. 23/6/1997 e con applicazione del principio di competenza, anziché di cassa.
Nella specie, la Corte di Appello rigettava il gravame proposto dall'erede dell'opposta – titolare di sette buoni postali fruttiferi (di seguito *breviter* B.P.F.) della serie Q emessi tra il 1989 e il 1990 – con cui aveva lamentato: la violazione e/o la falsa applicazione del disposto di cui al D. Lgs. n. 239/1996 in materia di introduzione, per i B.P.F., del regime fiscale dell'equalizzatore, deducendo che, nel caso di specie, non trovava applicazione la tassazione unica di imposta sostituiva del 12,50%, ma solo una ritenuta sugli interessi con coefficiente di rettifica per gli anni successivi al ventesimo anno di emissione; la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600/1973, del D.L. n. 556/1986 e relativa legge di conversione, nonché del D. Lgs. n. 239/1996 per avere il primo Giudice identificato il momento impositivo con quello della maturazione, anno per anno, dunque secondo il principio di competenza e non di cassa, del reddito prodotto dall'investimento, stabilendo che la ritenuta andava applicata sugli interessi capitalizzati anno per anno, sostenendo, viceversa, che la capitalizzazione avrebbe dovuto essere operata solo al momento del pagamento e che questo sarebbe dovuto avvenire al lordo della ritenuta fiscale, pena la violazione del principio di cassa.
I Giudici di Appello, dopo aver rilevato che i buoni oggetto del giudizio erano rimasti integralmente regolati dalle norme fiscali in vigore all'1/7/1998, vale a dire l'art. 1, co. 1 del D.L. n. 556/1986, gli artt.

1 e 2, co. 3 del D. Lgs. n. 239/1996 e l'art. 7, co. 3 del D.M. 23/6/1997 e che la capitalizzazione degli interessi maturati andava applicata annualmente al netto, anziché al lordo, della ritenuta fiscale così come previsto dal citato art. 7, affermavano, posto il dato letterale delle anzidette disposizioni, da una parte che la ritenuta fiscale doveva essere obbligatoriamente effettuata dall'amministrazione postale quale sostituto d'imposta (e come tale tenuta alla rivalsa obbligatoria ex art. 26 D.P.R. n. 600/1973) con conseguente insussistenza del diritto dell'opposta alla liquidazione degli interessi di cui ai buoni in questione al lordo della ritenuta (cfr. Cass. civ., Sez. 6-1, n.30746 del 28/11/18) e, dall'altra parte, che l'anzidetta ritenuta doveva essere applicata sui relativi redditi a prescindere dall'erogazione, sicché la capitalizzazione degli interessi maturati tempo per tempo al netto, anziché al lordo, non si pone in contrasto con il principio di cassa, richiedendo al contrario l'applicazione del diverso principio di competenza.

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Corte d'Appello, sentenza n. 224/2025 - deposito 07/04/2025

La responsabilità del notaio per l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di prestazione professionale non discende, per ciò solo, dall'accertamento dell'incapacità naturale del testatore e dall'annullamento dell'atto pubblico, occorrendo la prova che il notaio abbia negligentemente ignorato dei segni evidenti di manifesta e palese incapacità naturale del testatore, che, in deroga al generale obbligo di prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto, gli avrebbero al contrario imposto di rifiutare la rogazione dell'atto.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO

NE BIS IN IDEM

Corte d'Appello, sentenza n. 60/2025 - deposito 05/05/2025

"Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione, contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico". Nel caso di specie, la Corte ha respinto l'appello con cui la società cooperativa appellante aveva chiesto che venisse accertata l'infondatezza dell'eccezione di giudicato esterno accolta dal Tribunale in primo grado e che venisse annullato l'avviso di addebito con cui gli era stato intimato il pagamento della contribuzione omessa con riguardo ad alcuni lavoratori. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, precedentemente instaurato dalla società, avverso lo stesso verbale ispettivo sotteso all'avviso di addebito oggetto di opposizione, era stato accertato, tramite sentenza passata in giudicato, la sussistenza dell'obbligo contributivo con riguardo ad alcuni rapporti intrattenuti con i soci della cooperativa, riqualificati come rapporti di lavoro subordinato. La Corte, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che non vi fosse alcun dubbio sul fatto che il rapporto giuridico dedotto nei due giudizi era unitario, avendo entrambi ad oggetto l'accertamento dei medesimi fatti posti a fondamento della contestazione ispettiva di cui al verbale di accertamento e notificazione adottato dall'I.N.P.S. Ne conseguiva che il giudicato della decisione di rigetto sul ricorso proposto avverso il verbale di accertamento e notificazione, con cui il rapporto di lavoro dei soci della cooperativa era stato riqualificato come subordinato, con conseguente ricalcolo dei contributi dovuti dalla cooperativa all'I.N.P.S., precludeva con l'efficacia del giudicato esterno il riesame degli stessi fatti posti a fondamento dell'avviso di addebito emesso dall'I.N.P.S. riguardante la richiesta di pagamento dei contributi e dei relativi accessori ricalcolati proprio sulla base degli accertamenti contenuti nel verbale di accertamento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la circostanza che nella prima causa era stata pronunciata una sentenza di accertamento mentre nel presente giudizio era stata chiesta una pronuncia costitutiva (l'annullamento dell'avviso di addebito) non aveva alcuna rilevanza in quanto che ciò che conta, ai fini della formazione del giudicato esterno, è che vi sia "un ‹‹punto pregiudiziale›› - ovvero un antecedente logico necessario – comune a due diverse domande relative ad uno stesso rapporto giuridico").

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Corte d'Appello, sentenza n. 61/2025 - deposito 05/05/2025

"In tema di società di persone, l'appello proposto dalla società successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, anziché dai soci, è inammissibile in quanto strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo, perché la cancellazione comporta l'immediata estinzione della società e determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale la legittimazione processuale facente capo all'ente si trasferisce ai soci. Qualora l'appello sia stato proposto dalla società estinta e non dai soci, si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo. Di qui l'inammissibilità dell'atto che lo promuove". Nel caso di specie, la Corte d'appello, in applicazione del principio di diritto sopra enunciato, ha ritenuto inammissibile l'impugnazione proposta dal soggetto appellante quale socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della cessata società in accomandita semplice, cancellata dal registro delle imprese antecedentemente al deposito del ricorso in appello. La Corte ha, infatti, rilevato che risultava chiaro sia dall'intestazione del ricorso che dal testo della procura speciale che il socio non aveva agito "in proprio", ma "nella qualità" di socio accomandatario e di legale rappresentante della società, la quale, pertanto, doveva intendersi come la parte appellante.

OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 25/2025 - deposito 28/04/2025

In caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione, che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in uno specifico accordo tra le parti tale da azzerare la retribuzione mensile del lavoratore, il datore di lavoro rimane obbligato al pagamento dei contributi minimi calcolati in base all'orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato ovvero dal contratto individuale se superiore. Va infatti esclusa la libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro con effetto sull'obbligazione contributiva, considerato che quest'ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e deve essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo.

FOCUS: DIRITTO DI SERVITÙ

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il diritto di servitù, in particolare il dovere di ripristino dello stato dei luoghi nei casi di modifica che comporti un impedimento all'esercizio del diritto di servitù; la valutazione dell'interesse generale della produzione agricola ai fini costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso, i presupposti per la costituzione di una servitù di presa d'acqua per destinazione del padre di famiglia; la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio e al suo rigetto in quanto basata sul medesimo diritto di servitù, l'opponibilità del diritto di servitù ai terzi tramite trascrizione della convenzione di costituzione di servitù nel caso in cui il contratto di compravendita; la facoltà per il proprietario del fondo gravato da una servitù di passaggio di chiudere il fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi.

Con riguardo al **dovere di ripristino dello stato dei luoghi nei casi di modifica che comporti un impedimento all'esercizio del diritto di servitù** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 574 - deposito 27/10/2022 in cui la Corte di Appello ha stabilito che la modifica che comporti un impedimento al libero esercizio del diritto di servitù determina la necessità del ripristino dello stato dei luoghi precedente a tale intervento, quale diretta conseguenza dell'accertamento positivo *ex* art. 1079 c.c., non integrando le prestazioni accessorie *ex* art. 1030 c.c.;

In merito alla **valutazione dell'interesse generale della produzione agricola ai fini costituzione coattiva di una servitù di passaggio** a favore di un fondo non intercluso si veda Corte d'Appello, sentenza n. 114/2024 - deposito 26/02/2024 secondo cui l'interesse generale della produzione agricola deve essere valutato non in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione in base alle nuove pratiche agricole attuabili in relazione all'evoluzione della tecnica e che può essere ravvisato quando il richiedente dimostri che, attraverso la costituzione della servitù, è possibile consentire il passaggio di macchinari più performanti e più moderni che consentano di realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo;

Con riferimento ai **presupposti per la costituzione di una servitù di presa d'acqua per destinazione del padre di famiglia** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 88/2024 - deposito 16/02/2024 in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato che ai fini della costituzione della servitù di presa d'acqua per destinazione del padre di famiglia occorre che l'originario unico proprietario abbia impresso un'oggettiva situazione di subordinazione o servizio tra i fondi, mediante collocazione nel fondo servente di tubazioni di conduzione dell'acqua che, fuoriuscendo dalla fonte o dallo sbocco ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano visibili e stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del fondo dominante, trattandosi di una servitù apparente che postula l'esistenza di una situazione di fatto che rilevi l'assoggettamento di un fondo ad un altro attraverso la presenza di opere visibili, inequivocabilmente strumentali all'esercizio della servitù e rivelatrici dell'esistenza di un peso a carico di un fondo in funzione dell'utilità dell'altro.

In merito alla **domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio e al suo rigetto** in quanto basata sul medesimo diritto di servitù si veda Corte d'Appello, sentenza n. 284/2024 - deposito 29/04/2024 in cui il Collegio ha statuito che attesa l'appartenenza del diritto di servitù ai diritti autodeterminati che, come noto, si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la specificazione del modo di acquisto del diritto a difesa del quale si agisce non comporta, in quanto rivolta a determinare più compiutamente la *causa petendi*, un mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere, ma è necessaria solo ai fini della prova. Ne consegue che qualora sia stata proposta in un precedente giudizio una domanda di accertamento dell'esistenza di servitù di passaggio sulla base di un determinato fatto costitutivo e questa venga rigettata per ragioni inerenti il fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere "*ex novo*" il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto trattandosi dello stesso *petitum* ed essendo indifferente la *causa petendi*;

Con riguardo **all'opponibilità del diritto di servitù ai terzi tramite trascrizione della convenzione di costituzione di servitù nel caso in cui il contratto di compravendita** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 397/2024 - deposito 04/06/2024 in cui la Corte di Appello ha affermato che qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga un'ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, ai fini dell'opponibilità della servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, assume rilievo soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del relativo peso, restando del tutto inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette di stile riportate negli atti di compravendita che facciano generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e così via;

In riferimento **alla facoltà per il proprietario del fondo gravato da una servitù di passaggio di chiudere il fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 841/2024 - deposito 06/12/2024 secondo cui è riconosciuta al proprietario la facoltà di chiudere il fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi anche quando il fondo è gravato da servitù di passaggio e sempre che dalla sua chiusura non derivino limitazioni al contenuto della servitù e siano adottati i mezzi idonei a consentire al titolare di essa la libera esplicazione del proprio diritto, in funzione dell'*utilitas* del fondo dominante, senza che ne risultino, al di là di trascurabili disagi, limitazioni al suo contenuto.